



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO – LEGGE 28 gennaio 2026 n.9

(Ratifica Decreto – Legge 18 dicembre 2025 n.154)

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto il Decreto – Legge 18 dicembre 2025 n.154 – Introduzione straordinaria e temporanea del permesso di soggiorno provvisorio per emergenza Palestina – promulgato:

Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n. 183 e all'articolo 12 della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n. 184, e più precisamente:

- vista la necessità, in ragione dell'emergenza umanitaria nel territorio della Striscia di Gaza a causa del conflitto israelo-palestinese, di assicurare e garantire accoglienza, tutela e accesso ai servizi essenziali ai cittadini palestinesi, favorendone l'ingresso e la permanenza in Repubblica;*
- vista l'urgenza di adottare celermemente misure utili a rendere efficace e tempestiva l'accoglienza nella Repubblica di San Marino della popolazione Palestinese in fuga dalla propria terra;*

Vista la delibera del Congresso di Stato n.1 adottata nella seduta del 16 dicembre 2025;

Visti gli emendamenti apportati al decreto suddetto in sede di ratifica dello stesso dal Consiglio Grande e Generale nelle sedute del 22 e 26 gennaio 2026;

Vista la delibera del Consiglio Grande e Generale n.11 del 26 gennaio 2026;

Visti l'articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 9 comma 5 e 10 comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005 e l'articolo 33, comma 6, della Legge Qualificata n.3/2018;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il testo definitivo del Decreto – Legge 18 dicembre 2025 n.154 così come modificato a seguito degli emendamenti approvati dal Consiglio Grande e Generale in sede di ratifica dello stesso:

INTRODUZIONE STRAORDINARIA E TEMPORANEA DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PROVVISORIO PER EMERGENZA PALESTINA

Art. 1 (Finalità)

1. In ragione dell'emergenza umanitaria causata dal conflitto nella Striscia di Gaza, il presente decreto - legge introduce un permesso di soggiorno provvisorio per garantire accoglienza,

tutela e accesso ai servizi essenziali ai cittadini palestinesi che stanno lasciando i territori coinvolti dal conflitto, favorendone l'ingresso e la permanenza in Repubblica. Tali permessi verranno rilasciati in via prioritaria ai minori accompagnati con necessità di assistenza sanitaria e ai nuclei familiari al fine di preservarne l'unità, nonché a coloro che sono già presi in carico presso strutture di accoglienza estere riconosciute dalla Repubblica di San Marino.

2. Ferme restando le misure di sostegno definite nei seguenti articoli, è garantita ai cittadini palestinesi accolti nella Repubblica di San Marino un'adeguata assistenza di carattere socio-culturale, affinché gli stessi possano beneficiare di una mediazione linguistica e culturale e di adeguate misure di inclusione.

Art. 2 *(Permesso di soggiorno provvisorio)*

1. In via straordinaria e temporanea i cittadini palestinesi, di cui all'articolo 1, comma 1, che versano in situazione di instabilità, pericolo ed emergenza umanitaria, hanno facoltà di ottenere un permesso di soggiorno provvisorio fino al 30 giugno 2027.

2. Il rilascio e il rinnovo sono esenti dal versamento della somma prevista dall'articolo 1, comma 2 del Decreto Delegato 22 gennaio 2016 n.5.

3. Al fine di garantire un adeguato e sostenibile intervento di assistenza ai cittadini palestinesi, i permessi di soggiorno provvisori sono concessi a un numero massimo di trenta persone.

4. Il permesso di soggiorno provvisorio è rilasciato dal Corpo della Gendarmeria - Ufficio Stranieri verificata la preventiva disponibilità di alloggio.

4 bis. L'eventuale possibilità di utilizzare alloggi di proprietà pubblica per finalità di accoglienza è subordinata e demandata all'emanazione di uno specifico regolamento del Congresso di Stato che tenga in considerazione criteri, modalità e limiti di utilizzo degli alloggi medesimi, compatibilmente con le necessità di intervento, sostegno e aiuto pubblico e sociale previste dalla normativa sammarinese in materia assistenziale, di edilizia sociale e dei servizi sociali e delle finalità di cui all'articolo 1.

4 ter. Per l'intera validità del permesso di soggiorno provvisorio di cui al presente decreto – legge non è possibile chiedere altra tipologia di permesso di soggiorno ai sensi della Legge 28 giugno 2010 n.118 e successive modifiche.

Art. 3 *(Requisiti e modalità di richiesta del permesso di soggiorno provvisorio)*

1. Il richiedente il permesso deve in primo luogo comunicare al Dipartimento Affari Esteri, per il tramite di soggetti pubblici o privati, la volontà di richiedere il permesso di soggiorno provvisorio, indicando l'indirizzo dell'alloggio presso cui è accolto per la durata del soggiorno in Repubblica.

2. Il richiedente, successivamente all'ingresso in Repubblica, è sottoposto a uno screening sanitario presso l'Ospedale di Stato.

3. Il richiedente, eventualmente anche per i minori a proprio carico, eseguiti gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, formula apposita domanda avanti al Corpo della Gendarmeria - Ufficio Stranieri allegando i seguenti documenti:

- a) n.1 foto tessera;
- b) copia del passaporto o altro documento di identità ritenuto valido dal Corpo della Gendarmeria;
- c) dichiarazione mediante la quale si attesta di non aver soggiornato in un Paese diverso dallo Stato di Palestina nel periodo decorrente dall'inizio del conflitto israeliano-palestinese, qui

individuato nel 7 ottobre 2023, alla data di presentazione della domanda di permesso di soggiorno. È consentito eccezionalmente il soggiorno in Paesi diversi dallo Stato di Palestina, nel periodo suindicato, a condizione che il soggiorno sia causato dagli effetti del conflitto israeliano-palestinese, fermo restando che non vi sia in corso provvedimento di richiesta di regolarizzazione della residenza in altro Paese.

4. I richiedenti il permesso di soggiorno provvisorio hanno l'obbligo di presentare al Corpo della Gendarmeria – Ufficio Stranieri il visto in corso di validità per l'ingresso, il transito o la permanenza in Stato facente parte dello spazio Schengen e le eventuali autorizzazioni all'espatrio dal Paese di origine.

5. Ai fini dell'accoglienza, i cittadini palestinesi in fuga dagli scenari di conflitto che rechino con sé minorenni, non vincolati da rapporto di genitorialità, devono produrre documentazione di identità del minore, ove presente, e dichiarazione di ogni elemento utile a identificare il minore e chi esercita la potestà, assumendosene ogni responsabilità ed obblighi di tutela.

Art. 4

(Disposizioni straordinarie sul permesso di soggiorno provvisorio per cittadini palestinesi)

1. Ai cittadini palestinesi presenti sul territorio in forza di permesso di soggiorno provvisorio sono garantiti, a titolo gratuito e nella medesima misura garantita ai residenti, l'assistenza sanitaria, socio sanitaria e il diritto all'istruzione. Sono favoriti l'accesso allo sport ed alle arti in genere e a ulteriori servizi assistenziali ritenuti necessari per tutto il periodo di permanenza, nelle forme e con le limitazioni previste dalle autorità settorialmente competenti.

2. Ai soggetti di cui all'articolo 2 è consentito l'accesso al lavoro nelle tipologie previste dal Decreto Delegato n.2/2026 e così come previsto dall'articolo 14, comma 1, lettera b) del Decreto Delegato n.130/2021, nonché le prestazioni di lavoro occasionale in tutti i settori economici così come previsto dal Decreto Delegato n.130/2021. È consentita altresì l'assunzione nei settori economici non previsti dal Decreto Delegato n.2/2026 previa richiesta ed autorizzazione della Commissione per il Lavoro.

3. In via straordinaria e per la durata del permesso di soggiorno provvisorio, i richiedenti il lavoro di cui al comma 2 sono esentati dalla presentazione della documentazione prevista dalla normativa vigente.

4. Sugli alloggi per l'accoglienza di cittadini palestinesi, messi a disposizione da privati cittadini ed esclusivamente per il periodo durante il quale l'immobile è adibito all'ospitalità, è prevista la riduzione del cinquanta per cento del valore della relativa rendita catastale. Sono sospesi altresì, fino al perdurare dell'ospitalità, i costi di attivazione dei servizi di utenza, relativi ad acqua, luce e gas, presso l'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici.

Art. 5

(Smac Card)

1. Ai titolari di permesso di soggiorno provvisorio di cui al presente decreto-legge è riconosciuta l'erogazione di un emolumento straordinario a fondo perduto mediante accredito su Smac Card.

2. Il Corpo della Gendarmeria – Ufficio Stranieri, a seguito del rilascio in capo al cittadino palestinese del permesso di soggiorno provvisorio, richiede la compilazione di apposito modulo per l'ottenimento della Smac Card e rilascia la relativa tessera, dandone comunicazione al Dipartimento Affari Esteri, alla Segreteria di Stato per le Finanze, titolare della relativa gestione ed al Servizio ad essa afferente.

3. Il Dipartimento Affari Esteri predispone un elenco contenente:

a) nome e cognome dell'intestatario della Smac Card;

- b) data di inizio e di termine della validità del permesso di soggiorno provvisorio;
- c) componenti del nucleo familiare per i quali devono essere calcolati i contributi, specificando il numero di adulti e minori e il numero delle tessere.

Tale elenco è inoltrato alla fine di ogni mese al Servizio della Segreteria di Stato per le Finanze che gestisce la Smac Card.

4. Il Dipartimento Affari Esteri, il primo giorno lavorativo della settimana successiva, predispone una liquidazione con procedura urgente pari alla somma degli importi da erogare. Tale importo tiene conto dei giorni effettivi del permesso di soggiorno del mese di riferimento.

5. La liquidazione viene trasmessa in versione cartacea alla Ragioneria Generale dello Stato ed in formato elettronico a mezzo ACTA al Servizio SMAC per predisporre le successive operazioni.

6. Ricevuto il pagamento, il Servizio SMAC provvede all'accredito sulle Smac Card secondo gli importi definiti dal Congresso di Stato, in linea con altri provvedimenti analoghi di accoglienza.

7. La spesa relativa agli emolumenti SMAC, nonché la determinazione degli stessi, sarà autorizzata con successiva delibera del Congresso di Stato.

8. Gli oneri di cui al presente decreto - legge trovano imputazione sul capitolo di bilancio 1-1-2020 "Fondo per la cooperazione allo sviluppo internazionale".

Art. 6
(Efficacia)

1. L'efficacia delle disposizioni del presente decreto – legge decorre dalla data della sua ratifica e fino al 30 giugno 2027.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 28 gennaio 2026/1725 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Matteo Rossi – Lorenzo Bugli

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Andrea Belluzzi